

Codice A1820C

D.D. 3 febbraio 2023, n. 305

BICB15-2022 - COMUNE DI SALUSSOLA - Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per lavori di manutenzione straordinaria del nodo idraulico "Bastia" - Roggia Garrona in comune di Salussola (BI).



ATTO DD 305/A1820C/2023

DEL 03/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB15-2022 – COMUNE DI SALUSSOLA – Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per lavori di manutenzione straordinaria del nodo idraulico “Bastia” – Roggia Garrona in comune di Salussola (BI)

Vista l’istanza del giorno 15 Dicembre 2022, acquisita al nostro protocollo al n. 54749/A1820C in data 21 Dicembre 2022, presentata dal Geom. Massimo LACCHIA in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Salussola (BI), con sede legale in Salussola (BI), Piazza Garibaldi 3, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per un periodo inferiore a 15 giorni, per la realizzazioni di lavori di manutenzione straordinaria del nodo idraulico “Bastia” – Roggia Garrona, al foglio catastale 19, particella 499 del Comune di Salussola (BI);

visto che l’intervento consiste sostanzialmente nel *ripristino del manufatto di sfioro esistente della Roggia “Garrona” e nel ripristino della platea e delle protezioni spondali esistenti sul canale scolmatore in Elvo a valle del manufatto di sfioro;*

vista la DD. 246/A1802B del 7 febbraio 2022 della Regione Piemonte, Direzione opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Infrastrutture e pronto intervento, con la quale l’intervento in oggetto è stato ammesso a contributo e che la medesima determinazione è stata pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.7 del 17 febbraio 2022;

ritenuto, visto l’art. 8, comma 3, del regolamento regionale n° 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n° 2/R/2011, di non procedere alla pubblicazione dell’avviso di presentazione dell’istanza;

visto l’art. 7 del Regolamento Regionale n° 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n° 2/R/2011, che esenta gli Enti Locali dal pagamento delle spese di istruttoria;

preso atto che l'intervento richiesto ricade nelle tipologie previste dall'allegato A alla Legge Regionale n° 19/2018, tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" e precisamente alla lettera m) che esenta le concessioni brevi fino a 15 giorni dal pagamento del canone demaniale;

vista la documentazione e gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza predisposti dall'Ing. Domenico Castelli dalla quale si evincono gli interventi proposti e le relative modalità operative;

visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – Tutela e valorizzazione ambientale – Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne, con nota 690 del 12 gennaio 2023, registrata al ns. prot. con n. 1022/A1820C in medesima data;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Roggia "Garrona" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

considerato che a seguito del sopralluogo effettuato da funzionari di questo Settore Tecnico regionale il 26 gennaio 2023, ed esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, il Comune di Salussola (BI), con sede legale in Salussola (BI), Piazza Garibaldi 3, a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria del nodo idraulico "Bastia" con *ripristino del manufatto di sfioro esistente della Roggia "Garrona" della platea e delle protezioni spondali esistenti sul canale scolmatore in Elvo a valle del manufatto di sfioro*, al foglio catastale 19, particella 499 del Comune di Salussola (BI), secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate nell'elaborato progettuale allegato all'istanza, nonchè nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal questo Settore Tecnico regionale;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico della Roggia "Garrona";
- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere

predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall' intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza del cantiere ;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di emissione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo che dovrà essere movimentato a monte o a valle dell' opera di presa ad imbottimento delle sponde e/o per colmare depressioni di fondo alveo, è inoltre vietato sradicare ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione, mentre il materiale (cls) proveniente dalla scapitozzatura e successiva regolarizzazione superficiale della soglia sfiorante dovrà essere asportato dall'alveo e conferita in discarica autorizzata;
- questo Settore Tecnico regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- il soggetto autorizzato dovrà preventivamente comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo posta elettronica certificata la data di inizio dei lavori e il nominativo del Direttore dei Lavori;
- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai, dei mezzi d'opera e delle attrezzature utilizzate, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- ad avvenuta ultimazione dei lavori il soggetto autorizzato dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi,

da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della Ditta autorizzata, che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità di un anno dalla data di emissione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Eligio Di Mascio
Alberto Mugni

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo